



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	177	30-06-2021
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDÌ **TRENTA** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **20:00** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA ", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Benetti Luca	X		13	Scheriani Paolo	X	
2	De Lea Aurora	X		14	Monti Marta	X	
3	Amadei Federico	X		15	Garavaglia Paolo	X	
4	Boggiani Giuseppina	X		16	Toia Carolina	X	
5	Pigni Giacomo	X		17	Laffusa Daniela	X	
6	Borgio Sara	X		18	Carvelli Stefano	X	
7	Taormina Umberto	X		19	Toia Francesco	X	
8	Silvestri Umberto	X		20	Ciapparelli Mara	X	
9	Sambati Valeria	X		21	Grillo Gianluigi	X	
10	Brambilla Mario	X		22	Munafò Letterio	X	
11	Bosetti Simone	X		23	Brumana Franco		X
12	Pontani Anna	X		24	Colombo Franco		X
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
totale						23	2

RISULTANO COLLEGATI DA REMOTO I CONSIGLIERI: TAORMINA, SAMBATI, PIGNI, BRAMBILLA, PONTANI, SCHERIANI, MONTI, TOIA C., CARVELLI, CIAPPARELLI.

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Bragato Guido Niccolò	
Fedeli Lorena	X	Maffei Ilaria	
Garbarino Alberto	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DOTT. FEDERICO AMADEI
PARTECIPA IL VICE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO MORTARINO

Deliberazione C.C. n. 177 del 30-06-2021

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Alle ore 20.48 il Presidente cede la parola all'Assessore alla sostenibilità – Dott. Alberto Garbarino, il quale illustra la delibera in oggetto, seguono gli interventi di alcuni consiglieriomissis...(la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta).

Alle ore 20.50 il consigliere Pigni è presente in aula.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, che recita *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Considerato che la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili; in particolare il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;

- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto, altresì, che il D.Lgs. n. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto, *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”*;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 50 del 15/07/2014 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Ravvisata la necessità di adeguare il vigente regolamento comunale alle novità normative intervenute, in ragione delle modifiche apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) ed alle integrazioni ARERA precedentemente richiamate;

Richiamate le principali novità che interessano il regolamento TARI:

- si modifica, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- si modifica, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 TUA, la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso; le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali; restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- ai sensi del combinato disposto degli art. 183 e 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre considerati speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies; detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa; per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 184, comma 3, del TUA le superfici destinate alle attività di

cui alle lettere d) - *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; h) - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (comma 2: sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter art. 183) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani; in conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;*

- il potere comunale di assimilazione si intende abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020; pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;
- per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo, di ottenere una riduzione a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani;
- a decorrere dal 01/01/2022, i titolari di utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La scelta di servirsi del mercato privato per il recupero dei rifiuti urbani, che deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo e vale per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze che scelgono il servizio privato non potranno più conferire alcun rifiuto urbano al servizio pubblico e, in ogni caso, resterà dovuta la quota fissa della Tassa Rifiuti; le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le modifiche apportate rispettano i criteri previsti dalla normativa richiamata;

Esaminata la proposta allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti –TARI (Allegato A);

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto il D.Lgs. n. 22/1997;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 così come integrato dai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020;

Visto lo Statuto del Comune di Legnano;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 5^a “Sostenibilità”, in data 23 giugno 2021, acquisito agli atti;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 2 del 08/01/2020 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, prorogato con determinazione DG 233/2020, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott. Fabio Antonio Malvestiti, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

Visto l'art. 42 della L. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;

Con 16 voti favorevoli e 7 contrari (Toia C., Laffusa, Carvelli, Toia F., Ciapparelli, Grillo, Munafò) espressi, per appello nominale, da 23 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Vice Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

- 1) di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 15/07/2014 e successive modifiche, come da allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - ALLEGATO A – Testo integrato e coordinato con le modifiche;
 - ALLEGATO B – Modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI);
- 1) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al predetto Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2021;
- 2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 3) di rinviare alla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2021 la previsione di ulteriori agevolazioni alle tariffe TARI, conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di procedere nel merito,

Con 15 voti favorevoli, (non partecipa al voto la consigliera Sambati, collegata da remoto) e 7 contrari (Toia C., Laffusa, Carvelli, Toia F., Ciapparelli, Grillo, Munafò) espressi, per appello nominale, da 23 consiglieri presenti di cui 22 votanti, accertati dal Vice Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

FEDERICO AMADEI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

STEFANO MORTARINO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 16 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino